



SENTENZA N.21/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **71450** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 9.11.2018 dalla Sig.ra (omissis) (C.F.: (omissis) e riassunto, a seguito del decesso di questa, dalle Sig.re: (omissis) (C.F.: (omissis) (omissis) (C.F.(omissis) nella qualità di coeredi e figlie della Sig.ra (omissis); tutte rappresentate e difese dall'Avv. Carmen Gerarda Vetrone (C.F.:VTRCMN72B57A783N), con studio in Benevento, via Raffaele Calabria, n. 22, la quale indica ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.g.c., il seguente indirizzo pec: avvcarmentgerardavetrone@puntopec.it;

contro

Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il quale resiste in giudizio mediante i propri uffici;

avverso

la determinazione n. 18190/2018 con la quale la suddetta Amministrazione, a seguito del verbale della Commissione Medica di Verifica di Napoli n. 29822, del 6.06.2018, ha rigettato l'istanza

dell'11.09.2017 per il riconoscimento della reversibilità della pensione

di guerra, quale orfana maggiorenne ed inabile di ex militare –

(omissis) - deceduto il (omissis), titolare di pensione di guerra.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 20.12.2023, celebrata con

l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. La Sig.ra (omissis), all'epoca ultrasessantacinquenne, proponeva

l'11.09.2017 domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico

di reversibilità precedentemente goduto dalla madre, Sig.ra (omissis),

in quanto orfana maggiorenne di (omissis)

All'esito di visita medica in data 6.06.2018, la competente

Commissione medica di verifica di Napoli, con verbale n. 29822,

escludeva l'inabilità e, conseguentemente, la spettanza del beneficio

richiesto.

Con il ricorso in esame, depositato il 9.11.2018, la parte lamentava

l'erroneità della valutazione delle patologie, in forza anche di

documentazione medica rilasciata dall'INPS di Benevento che le

diagnosticava "*cardiopatía ipertensiva, bpo*" e riconosceva la stessa

invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà preesistenti a svolgere

le funzioni ed i compiti propri della sua età, nonché portatore di

handicap; quindi, inabile totalmente al proficuo lavoro.

Concludeva chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione di

reversibilità, con attribuzione di interessi legali e rivalutazione

monetaria sulle differenze dei ratei maturati fino al soddisfo e con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.

2. Con memoria del 3.09.2019, si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia, Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, che chiedeva il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione sulle spese di giudizio, non avendo parte ricorrente provato lo stato invalidante alla base del richiesto trattamento pensionistico di reversibilità.

L'Amministrazione deduceva inoltre di essersi attenuta, come per legge, agli esiti dell'accertamento medico legale disposto dalla competente Commissione Medica di Verifica di Napoli in data 6.06.2018, che la riconosceva non inabile a qualsiasi proficuo lavoro. La decisione amministrativa, pertanto, conseguiva ad una piena condivisione del giudizio medico-legale espresso dai sanitari nel verbale di visita effettuata dalla C.M.V. di Napoli, di talché la competente Ragioneria territoriale dello Stato di Benevento provvedeva all'emissione della Determinazione n. 18190 del 5.07.2018.

L'Amministrazione riteneva utile evidenziare che, nel verbale della Commissione Medica di Verifica di Napoli, era indicato che in data 28.02.2018 la ricorrente era stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti lievi a svolgere le funzioni e i compiti della sua età. Di conseguenza, era di tutta evidenza che le patologie di cui soffriva la Sig.ra (omissis) non presentavano una gravità tale da renderla inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

Nell'eccepire altresì la prescrizione quinquennale, il Ministero

resistente concludeva per la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, con vittoria di spese, anche per lite temeraria e manifestatamente infondata.

3. All'esito dell'udienza del 24.09.2019, era pronunciata ordinanza n. 118/2019, con la quale era stato interpellato l'UML presso il Ministero della Salute in ordine al seguente quesito: "1) *“se in capo alla signora (omissis) in relazione alle infermità dalla medesima denunciate, come risultanti dai verbali della Commissione medica di verifica nonché dalla documentazione medica versata in atti, sussista e, in caso positivo, da quale data, la condizione di inabilità al proficuo lavoro richiesta ai fini della concessione della pensione di reversibilità di guerra”*.

4. In data 27.09.2022, l'UML del Ministero della Salute comunicava l'annullamento delle operazioni peritali da remoto, fissate per il giorno successivo, per avvenuto decesso della ricorrente (omissis), comunicato dall'avv. Vetrone.

5. *Medio tempore* era pervenuto, il 14.09.2022, l'atto di riassunzione del ricorso n. 71450 da parte delle Sig.re (omissis) e (omissis), nella loro qualità di eredi e figlie della Sig.ra (omissis), di cui era intervenuto il decesso in data 5.08.2022. Nell'insistere per l'accoglimento del ricorso, chiedevano di procedere a visita solo in maniera documentale.

6. Con decreto del 2.11.2022, il G.M., visto l'atto di riassunzione tempestivamente presentato, fissava la successiva udienza per l'11.01.2023, assegnando alle ricorrenti in riassunzione il termine del 28.12.2022 per il deposito di idonea documentazione comprovante le dichiarate qualità di figlie ed uniche eredi della ricorrente.

7. In data 13.12.2022, le ricorrenti Sig.re (omissis) e (omissis), come sopra rappresentate, allegavano lo stato di famiglia storico della Sig.ra (omissis); comunicavano altresì che *“Altri eredi della Signora (omissis). Riguardo questi ultimi, a mezzo raccomandata ar, regolarmente ricevuta [documento in atti], si è comunicato loro la pendenza del giudizio chiedendo di conoscere la loro volontà al riguardo. Il Sig(omissis) a mezzo mail ha comunicato alla sottoscritta Avvocatessa la volontà di rinunciare ad essere erede della Signora (omissis), mentre alcuna risposta è stata fornita dal Sig. (omissis)”*.

8. All’esito dell’udienza dell’11.01.2022, il G.M. adottava l’ordinanza n. 6/2023 con cui, ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre il prosieguo della consulenza specialistica medico – legale da parte dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, ordinava che tale Ufficio esprimesse motivato parere sul seguente quesito: *“1) “se in capo alla signora (omissis), poi deceduta, in relazione alle infermità dalla medesima denunciate, come risultanti dai verbali della Commissione medica di verifica nonché dalla documentazione medica versata in atti, sussistesse e, in caso positivo, da quale data, la condizione di inabilità al proficuo lavoro richiesta ai fini della concessione della pensione di reversibilità di guerra”*.

9. Dopo aver convocato le parti il 27.07.2023, per lo svolgimento delle operazioni da remoto, cui nessuno partecipava, il 2.08.2023 l’UML del Ministero della Salute rendeva il richiesto parere.

L’UML rammentava che, antecedentemente al ricorso riassunto dagli eredi, la Sig.(omissis) aveva eseguito in parte gli accertamenti per

delega richiesti ovvero la visita cardiologica effettuata presso il Distretto Sanitario ASF di San Bartolomeo in Galdo (BN), mentre non aveva eseguito la visita pneumologica. Detti accertamenti, pur se parziali, avevano sostanzialmente confermato il quadro di cardiopatia ipertensiva e di BPCO severa da cui era affetta da molti anni. *“In anamnesi veniva infatti evidenziato da oltre 10 anni scompenso cardiaco congestizio per cui assume ASA 100 lasix, olprezide, bisoprololo 2,5 O2 (ossigenoterapia) al bisogno”.*

In risposta al quesito posto dall’ordinanza del G.M., esaminata la documentazione presente in atti, e viste le risultanze della visita per delega, l’UML esprimeva parere nel senso che: *“all’epoca della visita di riferimento la de cuius, all’epoca di circa 77 anni di età, presentasse i requisiti per la concessione del beneficio richiesto. Ciò perché le varie infermità riscontrate avevano raggiunto, a tale data, valutate nel complesso, un grado inabilitante severo. Appare difficile ritenere che un soggetto di quell’età, con lunga storia di insufficienza respiratoria, trattata con O2 terapia, e di ripetuti scompensi cardiaci, affetta da cardiopatia ipertensiva e ultrasettantenne potesse essere considerata abile a proficuo lavoro ovvero ad un lavoro effettivamente remunerativo.*

In conclusione si può ritenere che la sig.ra (omissis) fosse da ritenere inabile a svolgere qualsiasi proficuo lavoro a decorrere dall’epoca della VC del 06/06/2018 eseguita dalla CMV di Napoli”.

10. All’udienza del 20.12.2023, sono comparse in aula l’avv. Carmen Gerarda Vetrone per le ricorrenti e la dott.ssa. Anna Orrico per la controparte, che intervengono come da verbale. La causa è quindi

trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La domanda presentata con il ricorso in esame riguarda il riconoscimento della pensione di reversibilità di guerra a favore di soggetto orfano maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

La Sig.ra (omissis), all'epoca ultrasessantacinquenne, proponeva infatti l'11.09.2017 domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità precedentemente goduto dalla madre, Sig.ra (omissis) titolare di pensione di guerra.

Nel corso del giudizio, la Sig.ra (omissis) decedeva il 5.08.2022 e il giudizio era tempestivamente riassunto dalle Sig.re (omissis) e (omissis), nella loro qualità di eredi e figlie della Sig.ra (omissis), come documentato in atti. Gli altri due eredi, Sig.ri (omissis), pur regolarmente evocati in giudizio, non hanno ritenuto di intervenire, come evidenziato nella parte in fatto.

2. In via preliminare, si ritiene quindi che il processo sia stato ritualmente proseguito dalle Sig.re (omissis) e (omissis), eredi della Sig.ra (omissis); ne consegue che in questa sede la domanda verte sul pagamento delle somme arretrate eventualmente spettanti, per effetto del trattamento di reversibilità, alla Sig.ra (omissis) sino al suo decesso, e quindi per il periodo compreso fra l'1.09.2017 e il 5.08.2022.

3. Va innanzitutto ricordato che la legislazione in materia di pensioni di guerra (legge n. 648 del 1950, legge n. 313 del 1968, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978) ha costantemente disposto il diritto delle vedove e degli orfani di caduti in guerra a percepire la

pensione che, in forza della normativa organicamente riordinata dal testo unico del 1978 dianzi richiamato, è quella indicata nella misura dalla tabella G annessa allo stesso testo unico, oltre ad un'eventuale maggiorazione per lo stato di nullatenenza (cioè: possesso di redditi inferiori alla misura indicata dall'articolo 70 dello stesso testo unico).

Al decesso del coniuge superstite pensionato, la pensione in godimento è devoluta – o conferita in accrescimento, in caso di concorso – all'orfano (o orfani) che, ove maggiorenne, deve esser inabile a proficuo lavoro. In particolare, l'art. 44 del decreto presidenziale n. 915 del 1978 dispone che il diritto alla pensione di tabella G spetta anche agli orfani, ossia ai figli minorenni del militare o civile deceduto per causa di guerra o dell'invalido di 1^a categoria, a condizione che essi *“siano altresì privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto”* (art. 44, comma 1). Ai figli minorenni sono assimilati quelli *“maggioirenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70”* (art. 45, comma 1).

Si rammenta che il secondo periodo del comma 2 dell'art. 45 – ai sensi del quale *“l'inabilità è da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di età”* - è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 656 del 1986, che ha previsto che *“l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, condizione nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra e in conseguenza vengono abrogate le norme che*

considerano presunta l'inabilità al compimento del 65° anno di età”.

L’abrogazione della presunzione di inabilità assoluta al compimento del 65° anno di età è stata disposta dal legislatore al fine di escludere ogni collegamento automatico del beneficio con l’età del richiedente, rendendo necessario l’accertamento sanitario compiuto dall’organo medico legale dell’amministrazione (Corte dei conti, sez. giur. Campania, sent. 327/2023; Corte dei conti, sez. III centr. App., sent. n. 206 del 29.10.2019).

In tal caso, il giudice è tenuto ad accertare l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro dell’interessato in base alle patologie comunque riscontrate, anche se non rivendicate ovvero sopravvenute rispetto alla domanda amministrativa. Infatti, ai fini dell’applicazione di detta disposizione, la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti ha ritenuto - con riferimento agli orfani maggiorenni - che, ai fini pensionistici di guerra, l’indagine sulla condizione d’inabilità debba esser esperita, con riferimento all’insorgenza di detto stato, non solamente al momento del decesso del dante causa, ma anche nel prosieguo del tempo, affinché possa stabilirsi la sussistenza delle condizioni per l’attribuzione del beneficio della reversibilità non solamente per coloro che “siano” inabili alla detta data, ma anche per quelli che lo “divengano” (Corte dei conti, sez. giur. Campania, sent. 327/2023).

Al riguardo, occorre ricordare che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Corte conti., sez. giur. Campania, sent. n. 195 del 2017), i parametri legali per determinare l’inabilità anzidetta,

come desumibili dall'art. 45, comma 1, del D.P.R. n. 915 del 1978, postulano una *“invalidità tendenzialmente completa”* (cfr. Corte conti, sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 76 del 2017). Infatti, il sopracitato art. 45 del D.P.R. n. 915 del 1978 prevede che l'orfano maggiorenne di avente diritto a pensione di guerra abbia diritto alla pensione qualora sia inabile a *“qualsiasi”* proficuo lavoro, diversamente dall'analogo art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973, dettato per gli orfani maggiorenni di aventi diritto a pensione civile o militare, la cui pensione di reversibilità è condizionata alla semplice *“inabilità a proficuo lavoro”*, sicché la disciplina pensionistica di guerra presuppone *“non una semplice difficoltà di svolgere un'attività lavorativa proficua, ma una inabilità che renda l'interessato non in grado di svolgere nemmeno un lavoro sedentario o non comunque impegnativo, e quindi un'infermità di grado assai elevato e tale da incidere anche sulle ordinarie occupazioni di vita”* (Corte dei conti, sez. giur. Campania, sent. 327/2023; Corte conti, sez. II App., sent. n. 454 del 2014; Corte conti, sez. II App., sent. n. 583 del 2013).

4. Ciò premesso, la ricorrente (omissis), successivamente al decesso della di lei madre (omissis), presentava domanda di pensione di reversibilità di guerra che veniva respinta dal Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione territoriale economia e finanze di Salerno, per la non riscontrata inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.

5. Al riguardo, questo giudice ha ordinato all'UML del Ministero della Salute di emettere motivato parere sul seguente quesito: *“1) “se in capo alla signora (omissis), poi deceduta, in relazione alle infermità dalla medesima denunciate, come risultanti dai verbali della Commissione medica di verifica*

nonché dalla documentazione medica versata in atti, sussistesse e, in caso positivo, da quale data, la condizione di inabilità al proficuo lavoro richiesta ai fini della concessione della pensione di reversibilità di guerra”.

L’UML esprimeva il suddetto parere il 2.08.2023 e affermava che: *“all’epoca della visita di riferimento la de cuius, all’epoca di circa 77 anni di età, presentasse i requisiti per la concessione del beneficio richiesto. Ciò perché le varie infermità riscontrate avevano raggiunto, a tale data, valutate nel complesso, un grado inabilitante severo. Appare difficile ritenere che un soggetto di quell’età, con lunga storia di insufficienza respiratoria, trattata con O2 terapia, e di ripetuti scompensi cardiaci, affetta da cardiopatia ipertensiva e ultrasettantenne potesse essere considerata abile a proficuo lavoro ovvero ad un lavoro effettivamente remunerativo”.*

L’UML concludeva quindi nel senso che: *“si può ritenere che la sig.ra (omissis) fosse da ritenere inabile a svolgere qualsiasi proficuo lavoro a decorrere dall’epoca della VC del 06/06/2018 eseguita dalla CMV di Napoli”.*

6. Nel caso di specie, il parere reso dall’UML del Ministero della Salute ha preso in esame la documentazione acclusa al fascicolo ed appare completo ed esaustivo.

Le argomentazioni su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l’Organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull’analisi dei riscontri documentali e l’esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate - condiviso da questo Giudice, è idoneo a ritenere rispettata la prima condizione richiesta dal citato art. 45, comma 1, del D.P.R. n. 915/1978, ossia l’inabilità *“a qualsiasi proficuo*

lavoro”.

7. Quanto alla seconda condizione richiesta dall’art. 45, comma 1, del D.P.R. n. 915/1978, ossia la sussistenza di condizioni economiche al di sotto dei limiti previsti dall’articolo 70 del citato D.P.R. n. 915/1978, è stata depositata documentazione di attestazione dell’ISEE da cui si evincono indicatori (euro 7.231 ed euro 6.670) della situazione economica equivalente inferiore ai limiti dettati dalla suddetta disposizione e quindi anche la seconda condizione è da ritenere rispettata.

8. Alla luce di quanto sopra esposto, in parziale accoglimento del ricorso, è accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti in riassunzione Sig.re (omissis) e (omissis), in proporzione alla quota ereditaria loro spettante in concorrenza con altri eventuali eredi, alla spettanza di quanto dovuto alla di loro madre, Sig.ra (omissis), a titolo di trattamento di reversibilità dalla data del 6.06.2018 e sino al 5.08.2022, data del suo decesso, con conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidare secondo la regola dell’assorbimento (Corte conti, sez. riun., sent. n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002; art. 167, comma 3, c.g.c.).

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano forfettariamente in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da attribuirsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 71450	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie	
	parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano	
	forfettariamente in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e accessori nella misura	
	di legge, da attribuirsi a favore del procuratore dichiaratosi	
	anticipatario.	
	Così deciso in Napoli, all’esito dell’udienza del 20.12.2023.	
	Il Giudice	
	Alessandra Molina	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 11.01.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura	
	della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del	
	suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del	
	13	

